

REGOLAMENTO
per la disciplina dell'esercizio del diritto
di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati
e per il rilascio delle copie

R E G O L A M E N T O
PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DI TUTTI
I PROVVEDIMENTI ADOTTATI E PER IL RILASCIO DELLE COPIE

CAPO PRIMO: DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto:

- a) la disciplina della visione dei provvedimenti e relativi atti preparatori da parte degli Amministratori;
 - b) la disciplina del rilascio delle copie degli atti agli Amministratori;
 - c) la disciplina della visione dei provvedimenti da parte di tutti i cittadini;
 - d) il rilascio di copie dei provvedimenti ai cittadini;
- il tutto anche in relazione al disposto degli artt. 24 e 25 della legge 27.12.1985 n. 816.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Solo ai fini del presente regolamento sono considerati Provvedimenti Amministrativi tutti gli atti autoritativi tipici e nominati preordinati alla realizzazione di interessi specifici dell'Amministrazione e consistenti in statuizioni destinate a produrre modificazioni di situazioni giuridiche, ovvero a rifiutare le modificazioni eventualmente richieste dagli interessati o che l'Amministrazione sia tenuta a decidere se adottare o meno a certe scadenze o in certe situazioni indicate dalla legge.

Sono considerati provvedimenti amministrativi, in ogni caso, ai fini del presente regolamento:

- a) tutte le deliberazioni del Consiglio;
- b) tutte le deliberazioni della Giunta;
- c) tutte le ordinanze, le concessioni, le autorizzazioni e le licenze.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI "ATTO PREPARATORIO"

Ai fini del presente regolamento sono considerati "atti preparatori" tutti quelli che, direttamente o indirettamente, sono posti in essere dagli organi ed uffici competenti per la formazione dei provvedimenti.

ART. 4 - RICHIESTE DEL DIFENSORE CIVICO

Tutte le richieste fatte dal Difensore Civico sono equiparate a quelle fatte dagli Amministratori e trovano disciplina nei Capi Secondo e Terzo del presente regolamento.

ART. 5 - RICHIESTE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

I componenti delle varie Commissioni anche se consultive o facoltative, sono equiparati, ai fini del presente regolamento, limitatamente agli atti riconducibili all'attività dell'Organo Collegiale di cui fanno parte, ai Consiglieri.

ART. 6 - TUTELA DEL SEGRETO D'UFFICIO

Le norme previste nel presente regolamento devono essere interpretate ed applicate in modo da garantire la massima trasparenza nell'attività amministrativa e, al contempo, assicurare il "segreto d'ufficio", che resta tutelato dall'art. 326 del vigente Codice Penale.